

Cassazione: regole valide anche per il pre-riforma

Falliti cancellati

I nomi vanno fuori dal casellario

DI DEBORA ALBERICI

Cancellati dal casellario giudiziale anche i falliti prima della riforma. Anche gli imprenditori falliti prima della riforma vanno cancellati dal casellario giudiziale, data l'impossibilità, secondo le norme attuali, di ottenere la riabilitazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 308 di ieri, ha accolto il ricorso di un imprenditore fallito nell'89 e che chiedeva di essere cancellato dal casellario giudiziale. A pesare sulla decisione presa dai giudici di Piazza Cavour, già destinata all'ufficio del massimario, è stata una pronuncia con la quale due anni fa la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della legge fallimentare nella versione anteriore alle modifiche introdotte nel 2006, «concernenti rispettivamente il pubblico registro dei falliti e gli effetti della riabilitazione». In sostanza in quell'occasione il Collegio di Palazzo della consulta aveva ritenuto che «in modo del tutto irragionevole, perduravano le incapacità personali derivanti al

fallito oltre la chiusura della procedura concorsuale, mentre invece la chiusura del fallimento avrebbe dovuto comportare l'automatica interruzione di ogni incapacità civile del fallito». Dunque, hanno motivato gli Ermellini, il problema sta nel fatto che l'imprenditore dichiarato fallito prima di quattro anni fa, data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5, non può più accedere alla riabilitazione, essendo stata quest'ultima figura sostituita, dall'istituto della esdebitazione. Ma non solo. Dall'interpretazione delle norme ora vigenti risulta che gli imprenditori falliti prima della riforma non potevano accedere neppure alla esdebitazione. È vero poi che, scrivono in proposito i giudici, «l'art. 3 del dpr 14.11.02 n. 313, secondo cui sono iscrivibili nel casellario giudiziale i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore, quelli di omologazione del concordato fallimentare, quelli di chiusura del fallimento e quelli di riabilitazione del fallito, è stato abrogato a decorrere dal 1.1.08». Ma è anche vero che l'art. 5 del dpr 313/02, secondo cui sono eliminate le iscrizioni nel casellario giudiziale

relative ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore è dichiarato fallito ed è stato chiuso il fallimento, purché il fallimento sia revocato con provvedimento definitivo, è stato abrogato dall'art. 21 del decreto legislativo 12/9/07 n. 169, a decorrere dall'1/1/08». Tuttavia, in entrambi i casi l'art. 22 decreto legislativo 169/07 dispone espressamente che queste abrogazioni si applicano solo alle procedure concorsuali pendenti all'1/1/08, nonché a quelle aperte dopo questa data. «Pertanto sarebbero da ritenere ancora vigenti le iscrizioni al casellario giudiziale delle sentenze dichiarative dei fallimenti chiusi anteriormente all'1/1/08, com'è quello dell'odierno ricorrente, chiuso per insufficienza di attivo in data 26/10/89; e tratterebbesi di iscrizioni non più giuridicamente eliminabili, almeno sotto l'aspetto della riabilitazione del fallito, che non può più ormai avere luogo».